



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051

Cod. Mecc.: CTIC83200R

C.F.: 83002470876

e-mail: ctic3200r@istruzione.it

casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it

www.iclinguaglossacali.jimdo.com

Prot. n. 2233/C23e

Linguaglossa, 13/05/2013

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

***“ PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT
16 I PO004 “Ambienti per l'apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici,
potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla
qualità della vita degli studenti”***

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo “Santo Calì”

Comune di Linguaglossa

Provincia di Catania

Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO"

Provvedimento di conferma del finanziamento del piano di intervento, emesso dal MIUR prot. AOODGA/1129 del 25/01/2013; Piani integrati di intervento: C-1-FESR-2010-1057 (€ 138.350,87); C-3-FESR-2010-879 (€ 93.661,38); C-4-FESR-2010-806 (€ 35.038,08); C-5-FESR-2010-715 (€ 82.939,39);

Livello di progettazione: definitivo/esecutivo;

Importo finanziato complessivo € 349.989,72

Oggetto: Relazione del RUP, per la scelta del criterio di aggiudicazione appalti di servizi - art. 29, comma 9, DPRS 13/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Viste le linee guida per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici a valere sul PON FESR ASSE II, meglio indicato in oggetto;
- Vista la documentazione relativa ai Lavori di "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO";
- Vista la delibera della Cabina di regia del 06/02/2013, relativa alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del superiore progetto;
- Visti il D.P.R. 207/2010 art. 267; il D. Lgs n. 163/2006 art. 91; la L.R. n. 12/2011 art. 19 comma 4; DPRS 13/2012 (Sicilia) art. 29 comma 9;

RELAZIONA

Codesto Istituto deve procedere al conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, tramite procedura negoziata, così come previsto dall'art. 6 dell'avviso di selezione dei professionisti di cui in premessa. Specificatamente, veniva prevista la procedura negoziata senza bando di gara, selezionando almeno cinque professionisti dall'elenco scaturente dal superiore avviso di selezione, cui fare redigere la migliore offerta economica.

Nell'ambito della scelta del criterio di aggiudicazione, con l'emanazione del DPRS 13/2012, all'art. 29, comma 9, è stato sancito che si può ricorrere al criterio del massimo ribasso, di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs 163/06., indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un miglior rapporto costi/benefici, in relazione alla tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.

Nel caso in specie, si ritiene che, a fini del conferimento dell'incarico professionale sopra descritto, il criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso sia il più idoneo da utilizzare; infatti, l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico, ma ha connotati di ordinarietà in relazione alla diffusa presenza sul mercato di professionisti in grado di offrire le prestazioni richieste, (la cui consolidata standardizzazione garantisce l'assenza di particolari esigenze riconducibili a specifiche e limitate qualificazioni); quindi, in quanto parametro oggettivo e trasparente, il prezzo più basso favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo. A tal fine si richiama la determinazione dell'8 ottobre 2008, n. 5 recante "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici", con la quale l'AVCP ha precisato che "la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni

appaltanti che devono valutare l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza; il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;.....". Inoltre, secondo il Tar Piemonte, al fine di selezionare la migliore offerta e di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, occorre nell'aggiudicazione scegliere il criterio "più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto". In particolare, i giudici sottolineano come il criterio del massimo ribasso, "in quanto parametro oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo" e inoltre pare "adeguato allo scopo e conforme alle previsioni di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs n. 163/2006 laddove non vi siano dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a gara".

Infine, in merito alle motivazioni legate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e cioè che tale criterio è il più idoneo a ridurre possibili spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti, si precisa che è vero esattamente il contrario: è il criterio del prezzo più basso quello che garantisce una selezione oggettiva, priva di valutazioni discrezionali" evitando il rischio dei ribassi eccessivi con la verifica dell'anomalia, condotta con parametri tecnici e non discrezionali.

Sempre a vantaggio del miglior rapporto costo / benefici, si ritiene, come tra l'altro previsto dall'avviso di selezione, che la scelta dei professionisti da invitare debba essere fatta in funzione delle effettive competenze nelle categorie di lavori che devono essere progettate e dirette, orientandosi verso professionisti che possano espletare, oltre che la progettazione e la direzione dei lavori, anche il coordinamento della sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione.

Il R.U.P. Dirigente Scolastico
Dott.ssa Venera Marano